

VERBALE N°1 Pagina 2 di 14

Viene data lettura degli artt. 27, 22, 23 e 11 del DPR 10.12.97 n. 483 relativi ai punteggi a disposizione per il concorso in esame e la Commissione prende atto che per il presente concorso dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

20 punti per titoli;

80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

10 punti per i titoli di carriera;

3 punti per titoli accademici e di studio;

3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

4 punti per curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per i titoli nell'ambito delle tre categorie soprarichiamate è quella stabilita dall'art. 27 del DPR 10.12.97 n. 483.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del citato DPR, in merito alla valutabilità ed equiparazioni dei servizi ivi previsti.

La Commissione per la valutazione dei titoli si attiene ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

1. i titoli di servizio omogeneo sono cumulabili;

2. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

3. nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;

4. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) pubblicazioni:


1. la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2. la commissione deve peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:


a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

FIRME DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE


Dott. Lemut Francesco



Dott. Donadio Pietro Paolo



Dott. Maestrone Carlo



Dott.ssa De Angelis Lorella



VERBALE N°1 Pagina 3 di 14

- b) del fatto che le pubblicazioni contengono mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

La Commissione prende atto, sulla base di quanto indicato nell'art. 11 D.P.R. 483/97 che nel curriculum formativo e professionale sono valutate:

- le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
- la partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale.

La Commissione determina altresì i seguenti criteri generali per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli accademici e di studio e del curriculum formativo professionale.

La Commissione stabilisce che vengano valutate solo le pubblicazioni inerenti la disciplina oggetto del concorso, tenendo conto della rilevanza della rivista, dell'argomento trattato e della datazione della pubblicazione, del ruolo del candidato e della numerosità dei lavori. Saranno valutate solo le pubblicazioni ritenute pertinenti. La Commissione terrà conto delle relazioni/presentazioni a congressi ecc. La Commissione valuterà le stesse attribuendo un punteggio globale.

Nel curriculum formativo professionale saranno valutati:


- le esperienze formative e professionali all'estero, effettuate anche durante il corso di specializzazione, avuto riguardo all'attinenza, all'attività svolta e alla rilevanza della struttura, alla durata, con un punteggio massimo di p. 1,0;
- i master e i corsi di perfezionamento universitari a condizione che siano conclusi, in considerazione dell'attinenza alla disciplina oggetto del concorso, anche se antecedenti al conseguimento della specializzazione;
- il corso di formazione specifica per medico di medicina generale e il corso per l'emergenza sanitaria territoriale;
- i corsi di aggiornamento solo se ritenuti di rilievo e professionalizzanti per il servizio di anestesia e rianimazione, comunque successivi al conseguimento della laurea;
- gli incarichi libero professionali, le collaborazioni coordinate e continuative, le borse di studio, le consulenze, ecc. conferiti da enti pubblici o strutture private;
- l'attività didattica tenendo conto della tipologia dei corsi nei quali viene svolta (corsi universitari per medici, per professioni sanitarie, presso la CRI).

La Commissione decide di valutare il curriculum attribuendo un punteggio globale.


Non saranno comunque valutati:

FIRME DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

Dott. Lemut Francesco

  
\_\_\_\_\_  
Dott. Maestrone Carlo

Dott. Donadio Pietro Paolo

  
\_\_\_\_\_  
Dott.ssa De Angelis Lorella

VERBALE N°1 Pagina 4 di 14

- tutte le attività precedenti la specializzazione;
- tutte le attività non correttamente autocertificate nell'indicazione dei periodi, del profilo di inquadramento, dell'orario di servizio settimanale prestato;
- le attività quale medico sostituto di Medicina Generale o pediatri di libera scelta, le attività di medico di continuità assistenziale (inclusa la guardia medica turistica), le attività quale medico della Medicina dei Servizi, le attività di medico del servizio di emergenza sanitaria territoriale
- le attività di medico prelevatore, medico in manifestazioni sportive o similari;
- le frequenze volontarie, l'attività di cooperazione;
- le attività non attinenti la disciplina a concorso;
- le attività non supportate da idonea documentazione;
- le attività didattiche diverse da quelle ritenute valutabili come sopra precisato;
- i tirocini svolti prima del conseguimento della laurea o durante il corso di specializzazione;
- i master e i dottorati di ricerca non attinenti o non conclusi;
- i corsi di aggiornamento non attinenti, i congressi/convegni e le segreterie organizzative;
- la partecipazione a congressi in qualità di uditore;
- i premi vari;
- l'iscrizione o l'appartenenza a società scientifiche;
- le lettere di encomio;
- le idoneità a pubblici concorsi;
- la partecipazione a studi clinici;
- le attività di durata esigua e/o non determinabile;
- l'attività svolta durante il corso di specializzazione ad eccezione di quella prevista fra le attività valutabili.
- l'iscrizione ad altre scuole di specializzazioni o ad altri corsi di laurea.


Al termine della predisposizione dei criteri per la valutazione dei titoli la Commissione stabilisce altresì i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove:

- logica espositiva;
- razionalità del procedimento clinico;
- rispondenza alle conoscenze attuali;
- contenuto che non sia solamente un'elaborazione tecnica ma corrisponda alla pratica clinica quotidiana;
- assenza di errori professionali.

Dopo di che la Commissione prende atto che le prove d'esame relative al presente concorso, quali risultano dall'art. 26 del DPR 10.12.97 n. 483 sono le seguenti:


FIRME DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

Dott. Lemut Francesco



Dott. Maestroni Carlo

Dott. Donadio Pietro Paolo



Dott.ssa De Angelis Lorella

